



Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PG/231/2001
Ed. 1.0
Data 07/11/2019

- PARTE GENERALE -



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE GENERALE

ESTRATTO DEL MODELLO

**(AVENTE FINALITA' INFORMATIVE PER I TERZI INTERESSATI, MA NON
SOSTITUTIVO DELLA VERSIONE INTEGRALE DISPONIBILE PRESSO GLI
UFFICI DELLA SOCIETA')**

EMISSIONE DEL	REVISIONE 00	ADOTTATO DAL
07/11/2019		CONSIGLIO DI AMM.NE
		DEL 07/11/2019




Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PG/231/2001
Ed. 1.0
Data 07/11/2019

- PARTE GENERALE -

INDICE

- OMISSIS -

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 1.0 Data 07/11/2019</p>
--	--	--

1 PREMESSA

Il presente documento, approvato dall'Organo Amministrativo e formalmente emesso dallo stesso, costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, "**Modello**" o "**MOG**") predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231/2001**" o "**Decreto**"), dalla **HP COMPOSITES S.P.A.** (di seguito, anche "Società" o "HP COMPOSITES").

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della HP COMPOSITES, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere con i comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica imprenditoriale, la HP COMPOSITES ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, più avanti formulato espressamente, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, subappaltatori, *partners* commerciali, collaboratori, *freelance* e consulenti esterni, amministratori e organi sociali in genere), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

In particolare, è interesse della Società, in piena conformità ai dettami giuridici rilevanti nel merito, promuovere il perseguimento di determinati obiettivi e di precisi valori, coerenti e rispettosi sia delle norme di carattere etico - deontologico che di quelle di legge.

In un'assoluta ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto, la HP COMPOSITES, per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente rilevato e fatta propria, movendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente (persona fisica) che ha realizzato materialmente l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta



al corretto utilizzo di appropriate risorse aziendali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte dalla HP COMPOSITES come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a), I[^] comma dell'art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure operanti all'interno della HP COMPOSITES, e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna al contesto aziendale, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi applicabili.

1.1 **Decreto 231/2001**

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque del presente Modello si renda lettore nell'esercizio di qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001.

Il decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell'ordinamento italiano, il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l'avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) che da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali operatori. La responsabilità che deriva in capo all'ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito.

Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicitario, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo decreto previste qualora:

- sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti all'ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i);
- il reato commesso rientri tra quelli elencati agli articoli 24, 24/bis, 24/ter, 25, 25/bis, 25/bis.1, 25/ter, 25/quater, 25/quarter.1, 25/quinqies, 25/sexties, 25/septies, 25/octies, 25/novies, 25/decies, 25/undecies, 25/duodecies, 25/terdecies, 25/quaterdecies e 25/quinqiesdecies del Decreto 231/2001, ovvero si tratti di (i) indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati; (iii) delitti di criminalità organizzata (reati associativi), (iv) concussione e



corruzione; (v) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (vi) delitti contro l'industria e il commercio, (vii) reati societari; (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (x) delitti contro la personalità individuale; (xi) abusi di mercato; (xii) omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (xv) induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale degli enti è estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle fattispecie delittuose commesse in più di uno Stato concernenti l'associazione per delinquere (di natura semplice o mafiosa), il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia. Con il D. Lgs. 121/2011 sono stati aggiunti i reati c.d. ambientali, annoverati nell'articolo 25/undecies del Decreto 231/2001: in data 29.5.2015 è entrata in vigore la Legge 22.5.2015 n.68, recante nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che ha comportato la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio. I nuovi reati ambientali introdotti sono: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.), Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali, Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.). Si sono aggiunti di seguito altri reati, connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla c.d. Legge Anticorruzione del Novembre 2012 entrata in vigore dal 28/11/2012, contenuti nell'articolo 25 del Decreto 231/2001: Corruzione per l'esercizio della funzione, Istigazione alla corruzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Con la citata Legge Anticorruzione è stato introdotto anche il reato di Corruzione privata: tale reato è previsto dall'articolo 2635 c.c. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. In data 09/08/2012 è stato introdotto il reato di Impiego di lavoratori extracomunitari irregolari contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. Con la L. 186 del 15/12/2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio mediante l'inserimento in seno all'art. 648 ter C.P. e nell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001. Successivamente, tra i reati presupposto, è stato previsto, con l'art. 25/terdecies quello relativo al reato di razzismo e xenofobia, con l'art. 25/quaterdecies è stato introdotto quello di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco di azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati e, infine, con l'art. 25/quinquiesdecies tra i reati presupposto sono stati introdotti i reati tributari;

- il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tranne per il caso di reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali non è necessario il dolo.

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all'ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente commesso, in:



- (a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità della società, (iii) dell'attività eventualmente svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- (b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, quali (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- (c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l'ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali "di protezione" comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, "**scudo protettivo**", cui il presente documento direttamente si riconduce.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo:

- 1 la presenza, preesistente al reato, di un documento complesso interno definito **Modello di organizzazione e gestione**, quale ambisce essere il presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (**fattore 1**);
- 2 l'esistenza e l'operatività di un precisato **Organismo** dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (**fattore 2**).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e Modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro hanno agito con dolo e si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel Modello (**fattore 3**); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza (**fattore 4**).

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del Modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai soggetti non apicali, la presenza del Modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente. In tale ipotesi è l'Autorità procedente ad avere l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del Modello medesimo.



1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello della HP COMPOSITES.

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello della HP COMPOSITES ed è il frutto di un'aperta attività di analisi condotta all'interno della Società, con il precipuo scopo di dotare la Società dell'adeguato strumento citato, realizzato per essere in grado di affrancare la medesima dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale regolamentata, cui ogni prescrizione del documento è riferita.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze aziendali relative alla struttura organizzativa della Società (cfr. capitolo 2 che riassume e sintetizza, per una migliore comprensione, ai fini del Decreto 231/2001, il contesto imprenditoriale all'interno del quale possono essere eventualmente commessi gli illeciti, il *business* caratteristico della Società e le modalità di gestione e svolgimento dello stesso da parte di HP COMPOSITES), nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche del settore economico interessato.

A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti delle principali funzioni aziendali, e dei consulenti esterni della società, nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria (secondo l'ultimo aggiornamento disponibile alla data del Dicembre 2018), in tema di redazione di Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231/2001. Sulla base di tali indicazioni, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, sostanzialmente, mediante i seguenti passi operativi:

a) Identificazione analitica delle "aree critiche" e delle "attività sensibili".

L'individuazione delle specifiche aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura delle Attività a Rischio (Parte Speciale), ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per la Società e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

La Mappatura delle Attività a Rischio, in quanto analisi inventariale di ogni singola area critica a rischio, procede in primo luogo ad una descrizione dell'area operativa di volta in volta interessata (contenuti, rapporti e azioni) con riferimento alle diverse fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231/2001.



All'interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate analiticamente le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto 231/2001. L'interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti devianti del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, l'effettualità teorica anche in ragione dell'assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi in qualunque modo presenti alle operazioni.

Con riferimento alle predette attività, la Mappatura delle Attività a Rischio contiene una precisa indicazione:

- o delle funzioni interessate dallo svolgimento dell'attività a rischio e dei loro compiti precisi;
- o della procedura operativa di scopo preventivo seguita all'interno della Società nell'esecuzione della medesima attività e dei controlli di regolarità attualmente vigenti (*as is analysis*);
- o dei controlli ulteriori che si ritiene opportuno adottare al fine di predisporre un efficace sistema protettivo esimente ai sensi del Decreto 231/2001, che saranno, poi, perfezionati nei protocolli (*gap analysis*).

b) Progettazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura delle Attività a Rischio. In particolare, tale sistema di controlli preventivi **risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile"**, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine delle redazioni del Modello è rappresentata da un **sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle citate Linee Guida elaborate e codificate dalla Confindustria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001).

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività aziendale, i quali, uniti alle procedure già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali "protocolli" inseriti come parte integrante nel presente Modello.

Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza di:

- a) un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;**
- b) una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività aziendali;**
- c) un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai soggetti apicali;**



- d) **uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione aziendale implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;**
- e) **un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;**
- f) **un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;**
- g) **un obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);**
- h) **una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;**
- i) **una predisposizione di un codice etico.**

1.3 Approvazione e adozione del Modello

Il Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo della Società. In data 7 novembre 2019, l'Organo Amministrativo ha formalmente approvato l'adozione ed i contenuti del presente Modello – Parte generale e Parte speciale – e del Codice etico, nella loro prima stesura.

L'Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, disporrà per le successive modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 6), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura aziendale.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

1.4 Struttura del Modello della HP COMPOSITES.

La struttura del Modello della HP COMPOSITES è composta in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle associazioni di categoria (Confindustria), come segue:

1. INDICE

Riporta l'esposizione del sommario analitico dei capitoli trattati nel Modello.

2. PARTE GENERALE, tratta di:

- premesse normative e introduzione al Modello;



- cenni sulla descrizione dell'attività aziendale ed in merito alle peculiari caratteristiche operative, organizzative e societarie della HP COMPOSITES;
- il ruolo, il funzionamento ed i relativi flussi informativi dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, ritualmente dotato, in piena conformità al medesimo Decreto, di poteri essenziali ed operativi: il relativo Regolamento di funzionamento;
- il sistema disciplinare interno sanzionatorio relativo alle violazioni dei protocolli;
- il sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
- il sistema di aggiornamento del Modello.

3. CODICE ETICO

Riporta le disposizioni ed i principi etici generali e le norme di comportamento aziendali.

4. PARTE SPECIALE - MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E PROTOCOLLI

Tratta di:


- la metodologia adottabile: risk approach e la matrice dei rischi;
- la c.d. Mappatura delle Attività a Rischio, contenente le individuazioni delle attività societarie correnti nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano, i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);
- i protocolli di formazione e attuazione delle pertinenti disposizioni aziendali obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali (c.d. Mappatura Normativa), con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001).

5. ALLEGATI

Riporta analiticamente tutti gli allegati essenziali che costituiscono la parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

* * * * *

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative della Società.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE GENERALE -	PG/231/2001 Ed. 1.0 Data 07/11/2019
--	---	---

2 IL MODELLO DELLA HP COMPOSITES

2.1 Premessa: il profilo della Società

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale della HP COMPOSITES S.p.A. ed il suo business caratteristico, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale delle attività generali d'impresa e, quindi, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto.

- OMISSIS -



3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Ruolo e funzionamento

In conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, il Modello organizzativo di HP COMPOSITES prevede l'istituzione, con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, di un apposito Organismo interno della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello cui anche i presenti precetti accedono. I caratteri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza, i quali risultano indubbiamente e concretamente presenti, sono precisamente i seguenti:

- completa autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici aziendali;
- continuità d'azione;
- professionalità dei suoi componenti.

Le modifiche procedurali riguardanti la composizione, i poteri ed i compiti di tale Organismo di Vigilanza (OdV) possono essere apportate esclusivamente dall'Organo Amministrativo, in conformità alle norme contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso.

L'Organismo di Vigilanza provvede poi, eventualmente, in sede di autoregolamentazione e all'atto del suo insediamento, a definire eventuali ulteriori regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di sua competenza, salvo quanto già analiticamente definito di seguito al punto 3.2.

L'Organismo di Vigilanza risponde della propria attività direttamente all'Organo Amministrativo della Società, cui riferisce periodicamente circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello.

- OMISSIS -

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono compiti istituzionali dell'Organismo i seguenti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello istituito da HP COMPOSITES ai sensi del Decreto 231/2001;
- vigilanza sull'osservanza, interna ed esterna all'ente, del Modello;
- aggiornamento del Modello;
- vigilanza sull'osservanza delle norme (ove applicabili) previste in materia di antiriciclaggio, con obbligo di comunicazione agli organi e alle autorità competenti delle infrazioni alle relative disposizioni regolamentari.

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti l'Organismo può rivolgere all'Organo Amministrativo di HP COMPOSITES richiesta di pronta assistenza in relazione a qualsivoglia rallentamento dei flussi informativi riguardanti il funzionamento dei principi e delle regole costitutive del Modello.



L'Organismo altresì è tenuto ad invitare la direzione aziendale a comunicare formalmente il Modello ed il Codice Etico della società a ciascun componente degli Organi sociali direttivi e di controllo e, in caso di inerzia, dovrà esso stesso provvedere a tali comunicazioni.

L'Organismo istituisce un piano di comunicazione reciproca con i responsabili delle aree aziendali e, limitatamente alle questioni di sicurezza sul lavoro ed ambientali, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli articoli 31 e ss del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed il responsabile del sistema ambientale, ed ha potere di consultazione di tutti i libri e registri dell'ente istituiti in applicazione di qualsivoglia norma di legge.

- OMISSIS -

3.4 Canale per le segnalazioni (whistleblowing) e tutela di colui che effettua la segnalazione

Nell'ottica di promuovere l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il personale ed i terzi a denunciare gli illeciti di cui vengono a conoscenza, la Società prevede un canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing") e di misure di tutela nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni.

L'O.d.V. è destinatario di segnalazioni aventi ad oggetto:

- la commissione di reati richiamati dal Decreto ex D.Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, anche anonima purché con elementi circostanziati, mediante e-mail all'indirizzo di posta odvhpc@gmail.com, o con posta cartacea in busta chiusa con la scritta "Segnalazione Riservata per l'O.d.V." da depositare in apposita cassetta, con accesso riservato ai soli componenti dell'O.d.V..

L'O.d.V.:

agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati (dalla ricezione alla gestione successiva e anche nei rapporti con i terzi), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società;

conserva le segnalazioni, i dati e le informazioni relative, in un archivio informatico o cartaceo, con criteri e modalità idonee a garantire la riservatezza e la protezione delle stesse nel rispetto della normativa vigente.



4 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b), del Decreto 231/2001, il Modello deve prevedere un idoneo sistema disciplinare in grado di garantire l'efficacia ed effettività del Modello medesimo.

Detto contenuto obbligatorio è realizzato sia attraverso la descrizione di controlli e misure obbligatori in atto, sia attraverso le specifiche formulazioni dei pertinenti protocolli della Mappatura Normativa, sia anche attraverso specifiche disposizioni sanzionatorie.

Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, oltretutto, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento (in particolare: articoli 2104 e ss. del codice civile; articolo 7 della legge n. 300/1970; articoli 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo di lavoro applicato "C.C.N.L. Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti").

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) l'Organo amministrativo, supportato dal personale amministrativo, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, si è assicurato la piena conoscenza del presente Modello, anche attraverso l'affissione continuativa del medesimo in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. La suddetta affissione è avvenuta con particolare evidenza di richiamo per l'impianto sanzionatorio del Modello stesso.

4.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti

- OMISSIS -

4.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

- OMISSIS -

4.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori

- OMISSIS -

4.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti

- OMISSIS -



5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.

È presupposto per l' idoneità e l' efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all' interno ed all' esterno di HP COMPOSITES.

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico nei confronti (a) dei componenti degli Organi sociali della Società, (b) dei dipendenti della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (c) dei consulenti ed altri soggetti alla medesima Società contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

5.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali


- OMISSIS -

5.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti

- OMISSIS -

5.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti

L' Organo Amministrativo, di concerto con l' Organismo di Vigilanza, deve curare, o fare in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall' Organismo di Vigilanza medesimo, una adeguata informativa (anche in termini di conoscibilità) ai terzi contraenti con HP COMPOSITES (consulenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori, *partners* etc.) relativamente al Decreto 231/2001 ed alle modalità di attuazione delle medesime norme adottate dalla Società. Inoltre, l' Organo Amministrativo, di concerto con l' Organismo di Vigilanza, curerà o farà in modo che altri curino, la predisposizione di apposite clausole contrattuali in grado di vincolare anche i terzi soggetti al rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico ed in genere al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, nei termini ed alle condizioni che saranno ritenuti più opportuni anche secondo quanto previsto nei protocolli della Mappatura Normativa (parte speciale del Modello).

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE GENERALE -	PG/231/2001 Ed. 1.0 Data 07/11/2019
--	---	---

6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a, del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello compete all'organo dirigente dell'ente. Ciò significa che competente per l'approvazione del Modello è l'Organo Amministrativo di HP COMPOSITES.

Allo stesso modo, il medesimo organo è competente per ogni modifica e/o integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di:

- (i) implementare il Modello;
- (ii) migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;
- (iii) adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'ente.

- OMISSIS -